SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011, n. **158**.

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiché non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

Art. 2.

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;

b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;

c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

ALLEGATO I

(art.1 comma 1)

SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

Parte I – SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI ([1])

Nome
Propano
Butano
Acetato di etile
Etanolo
Anidride carbonica
Acetone ([2])
Protossido d'azoto

([1]) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

([2]) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.

Parte II – SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nome	Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente
Esano ([1])	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
		30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati
Acetato di metile	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè	20 mg/kg nel caffè o nel tè
	Produzione di zucchero da melasse	1 mg/kg nello zucchero
Etilmetilchetone ([2])	Frazionamento di grassi e oli	5 kg/mg nel grasso o olio
	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè	20 mg/kg nel caffè o nel tè
Diclorometano	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè	2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè
Metanolo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
Propan-2-olo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
Etere dimetilico	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate	0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato

([1]) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

([2]) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

Parte III – SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Nome	Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali
Etere dietile	2 mg/kg
Esano (*)	1 mg/kg
Cicloesano	1 mg/kg
Acetato di metile	1 mg/kg
Butan-1-olo	1 mg/kg
Butan-2-olo	1 mg/kg
Etilmetilchetone (*)	1 mg/kg
Diclorometano	0,02 mg/kg
Propan-1-olo	1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoroetano	0,02 mg/kg
Metanolo	1,5 mg/kg
Propan-2-olo	1 mg/kg

(*) L’impiego combinato dell’esano e dell’etilmetilchetone è vietato.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive U.E. vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— La direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225 del 27 agosto 2010.

— La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009.

— L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1993, n. 64, S.O., recita:

«Art. 7. — 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».

— Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'allegato I al citato decreto legislativo n. 64 del 1993, sostituito dall'allegato I al presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.

11G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 ottobre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Siciliana del 1° settembre 2011 con la quale chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di completare il programma di messa in sicurezza del territorio vulnerato e consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A12621
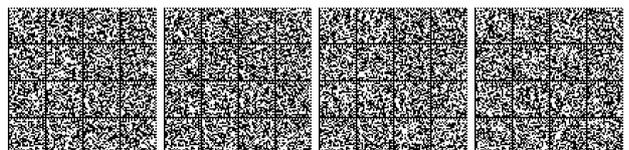
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Bar dello Sport».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n. 62/90, dell'art.3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art.9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Bar dello Sport». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito http://www.aams.gov.it/ con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Bar dello Sport».

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 1.500.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.500.000 giocate, ammonta ad euro 1.050.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
330.000	1,00
150.000	2,00
42.000	5,00
9.000	10,00
2.250	20,00
300	50,00
150	100,00
15	1.000,00
3	10.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite sono accreditate dal Punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9,Economia e finanze, foglio n. 313.

11A12585

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Moltiplica la Fortuna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90, dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Moltiplica la fortuna». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito http://www.aams.gov.it/ con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Moltiplica la fortuna».

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 2.000.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 2.000.000 giocate, ammonta ad euro 2.840.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
360.000	2,00
104.000	5,00
40.000	10,00
20.000	20,00
4.800	50,00
1.200	100,00
200	200,00
120	500,00
60	1.000,00
8	10.000,00
2	100.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 312.

11A12586

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le Celebrità».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n.220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90, dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art.9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Le Celebrità". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 5,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "Le Celebrità".

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 4.000.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 4.000.000 giocate, ammonta ad euro 14.600.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
560.000	5,00
280.000	10,00
120.000	15,00
90.000	20,00
56.000	25,00
20.000	50,00
8.000	100,00
800	500,00
200	1.000,00
20	10.000,00
4	100.000,00
2	500.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 317.

11A12587

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Cogli l'attimo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n.220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n. 62/90, dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Cogli l'attimo". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,50.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Cogli l’attimo”.

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 2.000.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 2.000.000 giocate, ammonta ad euro 750.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
440.000	0,50
100.000	2,00
36.000	5,00
8.000	10,00
2.000	20,00
200	50,00
20	500,00
2	5.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell’andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall’art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall’art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 314.

11A12588

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Over the Top».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l’art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l’art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l’art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l’art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l’art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l’adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell’art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche

tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90, dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Over the top". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 10,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "Over the top".

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 950.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 950.000 giocate, ammonta ad euro 7.125.050,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
119.795	10,00
66.500	20,00
38.000	25,00
17.100	50,00
4.751	100,00
1.900	200,00
750	500,00
162	1.000,00
22	10.000,00
9	20.000,00
1	1.000.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamenti delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 318.

11A12589

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tavolo Verde».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n. 62/90, dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Tavolo verde". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "Tavolo verde".

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 1.500.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.500.000 giocate, ammonta ad euro 1.050.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
330.000	1,00
120.000	2,00
42.000	5,00
8.000	15,00
1.200	50,00
450	100,00
15	1.000,00
3	10.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 315

11A12594

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Segui la fortuna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90, dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Segui la fortuna". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "Segui la fortuna".

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 1.200.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.200.000 giocate, ammonta ad euro 839.960,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
276.360	1,00
126.000	2,00
31.920	5,00
6.000	10,00
720	50,00
120	100,00
24	500,00
12	1.000,00
2	1.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 316

11A12595

DECRETO 9 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Puntata Vincente».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990, dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Puntata Vincente». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati nel sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e nel sito del punto vendita a distanza.

4. Nel sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Puntata vincente».

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 2.000.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 2.000.000 giocate, ammonta ad euro 2.840.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
320.000	2.00
112.000	5.00
56.000	10.00
16.000	20.00
5.600	50.00
1.600	100.00
40	1.000.000
8	10.000.00
2	100.000.00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio premi di lotterie nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9,Economia e finanze, foglio n. 311

11A12596

DECRETO 15 settembre 2011.

Chiusura di alcune lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato

decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione di quanto previsto dalla succitata legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2009 di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Megamiliardario on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 19 ottobre 2009);

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2006, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Miliardario on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006);

Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2011, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2011);

Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2011, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2011);

Visto il decreto direttoriale del 14 maggio 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «In alto la coppa on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2010);

Visto il decreto direttoriale del 25 maggio 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Gratta Quiz on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2009);

Visto il decreto direttoriale del 22 marzo 2011, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte giapponesi on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 2011);

Visto il decreto direttoriale del 3 agosto 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «I numeri della fortuna on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2010);

Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Caccia al jolly on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009);

Visto il decreto direttoriale del 28 luglio 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte della fortuna on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 2008);

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida al croupier on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008);

Visto il decreto direttoriale del 16 gennaio 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2008);

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2006, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Dado matto on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006);

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2007, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco online» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2007);

Visto il decreto direttoriale dell'8 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro di Cleopatra on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2010);

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Pachinko on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2010);

Visto il decreto direttoriale del 27 gennaio 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Crazy Seven online» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010);

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Briscola on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 288 del 10 dicembre 2010);

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il mercante in fiera on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010);

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010);

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010);

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010);

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Dolcetti della fortuna on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010);

Vista la proposta di Lotterie Nazionali S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza:

Mega Miliardario on-line;
Miliardario on-line;
Prendi tutto on-line;
In alto la coppa on-line;
Gratta quiz on-line;
Le carte giapponesi on-line;
I numeri della fortuna on-line;
Caccia al jolly on-line;
Le carte della fortuna on-line;
Sfida al croupier on-line;
Roulette on-line;
Dado matto on-line;
Batti il banco on-line;
Il tesoro di Cleopatra on-line;
Pachinko on-line;
Crazy 7 on-line;
Briscola on-line;
Il mercante in fiera on-line;
Risultato finale on-line;
Ramino on-line;
Sette e mezzo on-line;
Scala reale on-line;
I dolcetti della fortuna on-line,

con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A12597

DECRETO 15 settembre 2011.

Chiusura delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza con modalità «mobile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione di quanto previsto dalla succitata legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2008 di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera mobile» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2008);

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo mobile» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2008);

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale mobile» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2008);

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Miliardario mobile» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2008);

Vista la proposta di Lotterie Nazionali S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza:

Sette e mezzo mobile;

Miliardario mobile;

Scala reale mobile;

Mercante in fiera mobile,

con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A12598

DECRETO 26 settembre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 23 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativo agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 37.395 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 30 marzo 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel

caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 settembre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A12687

DECRETO 26 settembre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 76 giorni. (2ª tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 23 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativo agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto dell'8 settembre 2011, n. 71129, con cui è stata disposta l'emissione della prima tranche dei Buoni ordinari del Tesoro con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 dicembre 2011;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 37.395 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2011 l'emissione di una seconda tranche dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)*, durata residua 76 giorni, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 dicembre 2011, di cui ai proprio decreto 8 settembre 2011, n. 71129, citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 settembre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A12688

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. De Gregori Giovanni-Battista Ettore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di De Gregori Giovanni-Battista Ettore, nato il 2 giugno 1977 a Genova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Genova in data 13 ottobre 2006;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Genova del 20 novembre 2008;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante la frequenza alla Scuola forense di Genova "M. De Andrè";

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22 settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
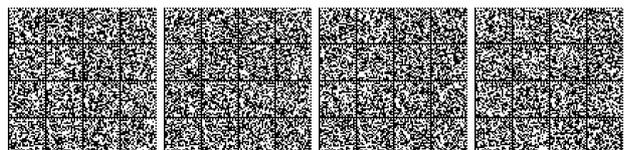
Considerato che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados" di Murcia dal 17 gennaio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si può attribuire rilevanza ai certificati attestanti altra formazione acquisita in Italia ai fini di ulteriore diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. De Gregori Giovanni-Battista Ettore, nato il 2 giugno 1977 a Genova, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12108

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Cortesini Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Cortesini Stefano nato il 3 maggio 1966 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università «La Sapienza» di Roma in data 23 febbraio 2000;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 10 marzo 2011;

Preso atto che il richiedente ha documentato di essere stato ammesso al Patrocinio davanti al Giudice Unico della CdA di Genova;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 novembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 14 febbraio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Cortesini Stefano nato il 3 maggio 1966 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12109

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Campagna Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Campagna Mario nato il 22 gennaio 1966 a Savona, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Campagna è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 13 ottobre 2005 presso la Università degli studi di Genova;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo in data 31 ottobre 2007;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Brescia di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 10 febbraio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Campagna Mario nato il 22 gennaio 1966 a Savona, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12110
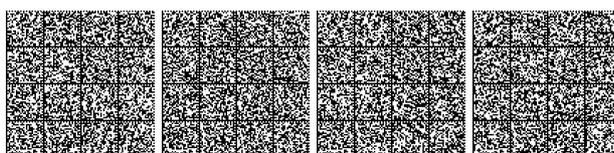
DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Capurro Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Capurro Luca nato il 5 maggio 1981 a Genova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Genova in data 27 ottobre 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 15 novembre 2007;

Preso atto che il richiedente ha documentato di aver frequentato la scuola forense riservata agli iscritti nei Registri dei praticanti avvocati della Corte d'Appello di Genova;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 10 giugno 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Ilustre colegio de Abogados de Murcia» 17 gennaio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai tini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Capurro Luca nato il 5 maggio 1981 a Genova, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12285

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra De Santis Cinzia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di De Santis Cinzia, nata il 18 aprile 1977 a Terracina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Cassino in data 22 luglio 2005;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante partecipazione a corsi vari di diritto in Spagna e in Italia;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6 aprile 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 30 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto inoltre che non può considerarsi utile ai fini di una riduzione della prova attitudinale l'ulteriore documentazione prodotta;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. De Santis Cinzia, nata il 18 aprile 1977 a Terracina, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12106

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aspromonte Maddalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Aspromonte Maddalena, nata il 13 gennaio 1970 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma in data 10 dicembre 2001;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Roma del 2 aprile 2004;

Preso atto che la richiedente ha presentato un attestato di partecipazione a un corso di aggiornamento professionale per l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 novembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio d'Advocats de Barcelona" dal 25 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati attestanti altra formazione acquisita in Italia ai fini di ulteriore diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Aspromonte Maddalena, nata il 13 gennaio 1970 a Milano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Advocat" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12107

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Spadini Augusto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Spadini Augusto, nato il 23 novembre 1960 a Quingentole (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'«Alma Mater Studiorum» Università di Bologna in data 14 luglio 2008;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 20 settembre 2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 16 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Valencia» dal 8 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26.5.2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Spadini Augusto, nato il 23 novembre 1960 a Quingentole (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12284

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tramontana Enzamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Tramontana Enzamaria, nata il 10 maggio 1983 a Palermo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici Laurea in Scienze giuridiche ottenuta in data 10 novembre 2004 e della Laurea specialistica ottenuta in data 20 luglio 2006, conseguite presso l'Università degli Studi di Palermo;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 21 febbraio 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 31 maggio 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 20 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla Sig.ra Tramontana Enzamaria, nata il 10 maggio1983 a Palermo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12286

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mesiti Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mesiti Sonia, nata il 13 settembre 1976 a Galliate, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Milano in data 15 marzo 2001;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara attestato in data 6 novembre 2003;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'8 ottobre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 12 luglio 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto inoltre che non può considerarsi utile ai fini di una riduzione della prova attitudinale l'ulteriore documentazione prodotta;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Mesiti Sonia, nata il 13 settembre 1976 a Galliate, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12299

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Melani Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Melani Carla, nata il 28 aprile 1967 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università «La Sapienza» di Roma in data 18 gennaio 2002;

Considerato che l'istante ha presentato documentazione relativa a formazione in Italia e l'iscrizione al patrocinio;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma attestato in data 18 novembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 gennaio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 16 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto inoltre che non può considerarsi utile ai fini di una riduzione della prova attitudinale l'ulteriore documentazione prodotta;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Melani Carla, nata il 28 aprile 1967 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12300

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wezgowiec Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Wezgowiec Agnieszka, nata a Częstochowa (Polonia) il giorno 27 novembre 1977, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licęncjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore d'Amministrazione a Częstochowa nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 6 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licęncjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore d'Amministrazione a Częstochowa nell'anno 2011 dalla signora Wezgowiec Agnieszka, nata a Częstochowa (Polonia) il giorno 27 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Wezgowiec Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12220

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasileva Antonia Valkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Vasileva Antonia Valkova, nata a Sliven (Bulgaria) il 30 settembre 1975, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Πτυχιούχος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.)» - laureata in infermieristica dell'Istruzione Tecnologica (T.E.) - conseguito in Grecia presso l'Istituto Superiore di Tecnologia di Salonicco «Alexandreio» - Dipartimento di Infermieristica della Facoltà di Professioni Sanitarie e Previdenziali il 6 maggio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Vasileva Antonia di Valko (Valkova) e di Maria;

Accertato che, in data 29 giugno 2009, l'interessata ha ricevuto il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di infermiera da parte dell'Amministrazione Autonoma Prefettizia di Salonicco;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente greca in data 15 giugno 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Grecia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Πτυχιούχος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.)» - laureata in infermieristica dell'Istruzione Tecnologica (T.E.) - conseguito in Grecia presso l'Istituto Superiore di Tecnologia di Salonicco «Alexandreio» - Dipartimento di Infermieristica della Facoltà di Professioni Sanitarie e Previdenziali il 6 maggio 2009, con abilitazione all'esercizio della professione di infermiera acquisita il 29 giugno 2009, dalla signora Vasileva Antonia di Valko (Valkova) e di Maria, nata a Sliven (Bulgaria) il 30 settembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Vasileva Antonia Valkova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12221

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Avornicesei Isac Aurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra ISAC Aurica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Avornicesei;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1995 dalla sig.ra Avornicesei Aurica, coniugata ISAC, nata a Hirlau (Romania) il giorno 18 settembre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Avornicesei Aurica, coniugata ISAC, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12374

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mascan Strugaru Felicia Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mascan Felicia Lucia, nata a Garbanesti (Romania) l'11 luglio 1972, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Facoltà di Medicina, filiale Botosani nel settembre del 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Strugaru;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 19 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Facoltà di Medicina, filiale Botosani nel settembre del 2009, dalla sig.ra Strugaru Felicia Lucia, coniugata Mascan, nata a Garbanesti (Romania) l'11 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Strugaru Felicia Lucia, coniugata Mascan, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12375

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Onofrei Iancu Sorina Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iancu Sorina Claudia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel 3 calificare, in specializarea Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Onofrei;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel 3 calificare, in specializarea Asistent medicai generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2003, dalla sig.ra Onofrei Sorina Claudia, oggi coniugata Iancu, nata a Galati (Romania) il giorno 30 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Onofrei Sorina Claudia, oggi coniugata Iancu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A12376

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazilu Geta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mazilu Geta, nata a Iasi (Romania) il 28 aprile 1964, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'agosto 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 19 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'agosto del 2010, dalla sig.ra Mazilu Geta, nata a Iasi (Romania) il 28 aprile 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mazilu Geta, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12377
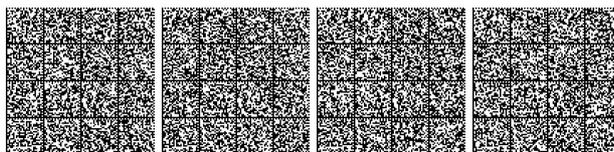
DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Orascu Mazilu Marta Ilina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mazilu Marta Ilina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Orascu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 2002 dalla sig.ra Orascu Marta Ilina, coniugata Mazilu, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 20 aprile 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Orascu Marta Ilina, coniugata Mazilu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12378

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldoveanu Bumbaru Florentina Janina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Moldoveanu Florentina Janina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Carol Davila di Tg Jiu nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Bumbaru;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 2001 dalla sig.ra Bumbaru Florentina Janina, coniugata Moldoveanu, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 20 marzo 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bumbaru Florentina Janina, coniugata Moldoveanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12379

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivan Camelia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivan Camelia Maria, nata ad Aleşd (Romania) il 6 maggio 1966, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'agosto del 2010, dalla sig.ra Ivan Camelia Maria, nata ad Aleşd (Romania) il 6 maggio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ivan Camelia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12380

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.» in Crevalcore, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Centro Agricoltura Ambiente ''Giorgio Nicoli'' S.r.l.», con sede in via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (Bologna), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 05431 del 12 marzo 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 25 maggio 2011 presso il Centro «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.», con sede in via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (Bologna);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 22 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.», con sede in via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (Bologna), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95, che viene certificata da questo ministero.

2. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2011

Il direttore generale: BLASI

11A12372

DECRETO 2 settembre 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al «Pro.Agri S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «ProAgri S.r.l.» - con sede legale in via Lama di Macina, 23 - 70052 Bisceglie (BA), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 05433 del 12 marzo 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 7 e 9 maggio 2011 presso il Centro «ProAgri S.r.l.» - con sede legale in via Lama di Macina, 23 - 70052 Bisceglie (BA);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 22 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «ProAgri S.r.l.» - con sede legale in via Lama di Macina, 23 - 70052 Bisceglie (BA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «ProAgri S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «ProAgri S.r.l.», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2011

Il direttore generale: BLASI

11A12373
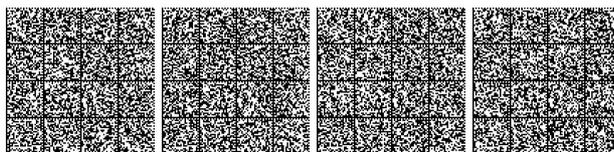
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 7 settembre 2011.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso le Isole Fær Øer. (Deliberazione n. 326).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, Presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-Presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 marzo 2010, n. 2010/146/UE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L58/17 del 9 marzo 2010), con la quale si è ritenuto che le Isole Fær Øer garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea a destinatari soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali (di seguito «Legge delle Isole Fær Øer»);

Visto, in particolare, il considerando (6) della decisione della Commissione che limita l'ambito di applicazione della decisione medesima al trasferimento di dati personali dalla Comunità a destinatari nelle Isole Fær Øer che sono soggetti alla legge delle Isole Fær Øer;

Rilevato che la legge delle Isole Fær Øer «Nnon si applica al trattamento dei dati personali nel corso di un'attività svolta da autorità del Regno di Danimarca, in particolare l'alto commissario (Rigsombudsmanden), il tribunale (Sorenskriveren), il commissario (Politimesteren på Færøerne), il servizio penitenziario e di libertà vigilata (Kriminalforsorgens afdeling), il comando (Færøernes Komando) e l'ufficiale medico (Landslægen) delle Isole Fær Øer»;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art.25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lettera *b)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art.44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nelle Isole Fær Øer relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art.44, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'art. 3 della citata decisione della Commissione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso;

Il Garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso le Isole Fær Øer, in conformità alla decisione della Commissione europea del 5 marzo 2010 n.2010/146/UE e nei limiti da essa previsti.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art.3 della citata decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il Presidente - Relatore: PIZZETTI

Il Segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO
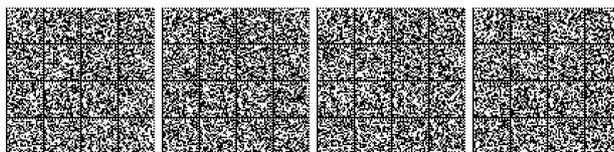
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2010

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali

[notificata con il numero C(2010) 1130]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/146/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

consultato il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali [2],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della medesima.

(4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata — e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata — senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(5) Le Isole Faer Øer sono una regione autonoma del Regno di Danimarca. Quando la Danimarca è entrata a far parte della Comunità europea, nel 1973, le Isole Faer Øer non vi hanno aderito. Vanno quindi considerate un paese terzo ai fini della direttiva 95/46/CE.

(6) La legge sull'autonomia delle Isole Faer Øer distingue gli affari politici in due gruppi principali: gli affari speciali propri delle Isole Faer Øer, di competenza delle autorità amministrative e legislative del governo delle Isole, e gli affari comuni, di competenza del Regno di Danimarca. La presente decisione riguarda soltanto il trasferimento di dati personali dalla Comunità a destinatari nelle Isole Faer Øer che sono soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali [3] (in seguito «legge delle Isole Faer Øer»). La legge delle Isole Faer Øer non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di un'attività svolta da autorità del Regno di Danimarca, in particolare l'alto commissario (Rigsombudsmanden), il tribunale (Sorenskriveren), il commissario (Politimesteren på Færøerne), il servizio penitenziario e di libertà vigilata (Kriminalforsorgens afdeling), il comando (Færøernes Kommando) e l'ufficiale medico (Landslægen) delle Isole Faer Øer.

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[2] Parere 9/2007 sul livello di protezione dei dati personali nelle Isole Faer Øer, adottato il 9 ottobre 2007, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp142_it.pdf
[3] Legge n. 73 dell'8 maggio 2001 sul trattamento dei dati personali (http://www.datueftirlitid.fo/Default.asp?sida=2878).

(7) La legge delle Isole Faer Øer si fonda sulle norme stabilite nella direttiva 95/46/CE e di conseguenza contiene tutti i principi di un adeguato livello di tutela del diritto alla privacy delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L'applicazione di tali principi è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente dell'autorità, il garante della protezione dei dati, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.

(8) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di quest'ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, le Isole Faer Øer sono ritenute fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dall'Unione europea a destinatari soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali («legge delle Isole Faer Øer»).

Articolo 2

La presente decisione riguarda solo l'adeguatezza della protezione fornita nelle Isole Faer Øer dalla legge delle Isole Faer Øer, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati verso destinatari nelle Isole Faer Øer le cui attività rientrano nel campo d'applicazione della legge delle Isole Faer Øer:

a) se un'autorità competente delle Isole Faer Øer stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure

b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente delle Isole Faer Øer non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione nelle Isole Faer Øer e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi delle Isole Faer Øer preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.

3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che nelle Isole Faer Øer nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità delle Isole Faer Øer e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela nelle Isole Faer Øer ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro novanta giorni dalla data di notifica della stessa.

Articolo 7

La presente decisione si applica dal 15 giugno 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2010.

Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente

11A12620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Batiflox».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 969/2011 dell'11 luglio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BATIFLOX», nelle forme e confezioni: "250 mg compresse rivestite con film" 5 compresse; "500 mg compresse rivestite con film" 5 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma - Codice fiscale 07599831000.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - A.I.C. n. 040575019 (in base 10) 16Q81C (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film

Validità Prodotto Integro: 3 Anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Neuland Laboratories Limited, Unit-I Bonthapalli (V), Veerabhadraswarmy Tempie Road, Jinnararm (M), Medak District - 502 313 Andhra Pradesh, India;

Produttore del prodotto finito:

Indoco Remedies Limited stabilimento sito in L-14,Verna Industrial Area, Verna, Goa 403722 - India, (produzione e confezionamento);

Zeta Analytical LTD stabilimento sito in Unit 3 - Colonial Way - Watford, WD244YR Hertfordshire - Regno Unito (controllo lotti);

Kennet Bioservices LTD stabilimento sito in 6 Kingsdown Orchard - Hyde Road, SN27RR Swindon, Wiltshire - Regno Unito, (controllo lotti);

Microbiological Consultancy Services stabilimento sito in Units 8&9 Rockmill Business Park - The Dale, S324TF Stoney Middleton - Hope Valley - South Yorkshire, Regno Unito, (controlli microbiologici);

PSI Supply NV, stabilimento sito in Axxes Business Park, Guldensporenpark 22, Block C -9820 Merelbeke - Belgio (rilascio dei lotti);

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

Principio Attivo: 250 mg di levofloxacina pari a 256,23 mg di levofloxacina emiidrata Eccipienti: Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 27,77 mg; crospovidone 26 mg; ipromellosa 8 mg; talco 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; Rivestimento: ipromellosa 6,25 mg; titanio diossido E171 2,587 mg; macrogol 400 0,625 mg; talco 0,5 mg; ferro ossido giallo E172 0,02 mg; ferro ossido rosso E172 0,018 mg

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - AIC n. 040575021 (in base 10) 16Q81F (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Neuland Laboratories Limited, Unit-I Bonthapalli (V), Veerabhadraswarmy Tempie Road, Jinnararm (M), Medak District - 502 313 Andhra Pradesh, India;

Produttore del prodotto finito:

Indoco Remedies Limited stabilimento sito in L-14,Verna Industrial Area, Verna, Goa 403722 - India, (produzione e confezionamento);

Zeta Analytical LTD stabilimento sito in Unit 3 - Colonial Way — Watford, WD244YR Hertfordshire - Regno Unito (controllo lotti);

Kennet Bioservices LTD stabilimento sito in 6 Kingsdown Orchard - Hyde Road, SN27RR Swindon, Wiltshire - Regno Unito, (controllo lotti);

Microbiological Consultancy Services stabilimento sito in Units 8&9 Rockmill Business Park - The Dale, S324TF Stoney Middleton - Hope Valley - South Yorkshire, Regno Unito, (controlli microbiologici);

PSI Supply NV, stabilimento sito in Axxes Business Park, Guldensporenpark 22, Block C -9820 Merelbeke - Belgio (rilascio dei lotti);

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

Principio Attivo: 500 mg di levofloxacina pari a 512,46 mg di levofloxacina emiidrata Eccipienti: Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 55,54 mg; crospovidone 52 mg; ipromellosa 16 mg; talco 7,0 mg; magnesio stearato 7,0 mg; Rivestimento: ipromellosa 12,50 mg; titanio diossido E171 5,174 mg; macrogol 400 1,25 mg; talco 1,0 mg; ferro ossido giallo E172 0,04 mg; ferro ossido rosso E172 0,036 mg

Indicazioni terapeutiche: Negli adulti con infezioni di lieve o moderata gravità, BATIFLOX compresse è indicato nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, quando queste sono dovute a microrganismi sensibili alla levofloxacina:

Sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata in riferimento alle linee guida nazionali e/o locali sul trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e quando si ritiene inopportuno l'impiego di agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione o quando questi ultimi non sono riusciti a risolvere l'infezione).

Riacutizzazione batterica di bronchite cronica (adeguatamente diagnosticata in riferimento alle linee guida nazionali e/o locali sul trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e quando si ritiene inopportuno l'impiego di agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione o quando questi ultimi non sono riusciti a risolvere l'infezione).

Polmoniti acquisite in comunità (quando è ritenuto inopportuno l'utilizzo degli agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione

Infezioni non complicate delle vie urinarie.

Infezioni complicate delle vie urinarie incluse le pielonefriti.

Prostatite batterica cronica.

Infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Prima di prescrivere BATIFLOX, devono essere considerate le linee guida nazionali e/o locali sull'uso appropriato dei fluorochinolonici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 040575019 - "250 mg compresse rivestite con film" 5 compresse

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,31 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,33 Euro.

Confezione: AIC n. 040575021 - "500 mg compresse rivestite con film" 5 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,71 Euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,95 Euro

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 040575019 - "250 mg compresse rivestite con film" 5 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: A.I.C. n. 040575021 - "500 mg compresse rivestite con film" 5 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12427

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etanorden»

Estratto determinazione n. 2572/2011 del 13 settembre 2011

Medicinale: ETANORDEN.

Titolare AIC: Gedeon Richter PLC - Gyomroi UT 19-21 - 1103 Budapest Ungheria

Confezione:

«150 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040884013/M (in base 10) 16ZPTF (in base 32)

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040884025/M (in base 10) 16ZPTT (in base 32)».

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 168,81 mg di sodio ibandronato monoidrato, equivalente a 150 mg di acido ibandronico.

Eccipienti:

Elementi interni della compressa:

Lattosio monoidrato

Povidone

Cellulosa microcristallina

Crospovidone

Magnesio stearato

Silice colloidale anidra

Rivestimento della compressa:

Opadry II bianco 85F18422 composto da:

Alcol polivinilico

Titanio diossido (E171)

Talco

Macrogol

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Gedeon Richter Plc. -1103 Budapest Gyomroi ut 19-21 – Ungheria.

Produzione principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited – active Pharmaceutical Ingredients Unit – VI – APIIC Industrial estate, IDA – Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal – Srikakulam District – Andhra Pradesh – 532409 – India

Gedeon Richter Plc. Dorog site, H-2510 Dorog, Esztergomi ut 27 - Ungheria

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad elevato rischio di frattura. E' stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040884013/M (in base 10) 16ZPTF (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A Nota 79»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21,16.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETANORDEN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12428

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Brendola.

Con decreto 7 luglio 2011, n. 1684, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2011, registro n. 12, foglio n. 380, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della roggia San Goneo nel comune di Brendola (Vicenza), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 15, particelle nn. 470, 497, 500.

11A12184

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Chieti.

Con decreto 23 giugno 2011, n. 1650, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2011, registro n. 12, foglio n. 381, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso San Martino nel comune di Chieti, identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 17, particelle nn. 5361, 4578, 5366, 4582, 4576, 4602, 4593, 4616, 4584, 5356, 4614, 5384, 4608, 4604, 4552.

11A12185

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Lari.

Con decreto 7 luglio 2011, n. 1682, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2011, registro n. 12, foglio n. 378, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Galletta nel comune di Lari (Pistoia), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 12, particelle nn. 531, 532 ed al foglio n. 16, particella n. 500.

11A12186

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Castellarano.

Con decreto 7 luglio 2011, n. 1683, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2011, registro n. 12, foglio n. 376, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Castellarano (Reggio Emilia), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 42, particelle nn. 556, 594, 595, 596, 597, 598, 599.

11A12217

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Castagnaro.

Con decreto 4 luglio 2011, n. 1669, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2011, registro n. 12, foglio n. 379, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo di una roggia demaniale nel comune di Castagnaro (Verona), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 6, particella n. 1201.

11A12218

Compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-399 del 18 luglio 2011 della «Integrazione del sistema traspadano direttrice Cremona - Mantova Tratto Cremona - Mantova sud» da realizzarsi nelle Provincie di Mantova e Cremona, presentato dalla Società Stradivaria S.p.a., in Cremona.

Si determina la compatibilità del progetto relativo alla «Integrazione del sistema traspadano direttrice Cremona - Mantova tratto Cremona - Mantova sud» da realizzarsi nelle provincie di Mantova e Cremona, presentato dalla società «Stradivaria S.p.a.», con sede in via Colletta n. 1 - 26100 Cremona.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società «Stradivaria S.p.a.», al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle provincie di Cremona e Mantova, ai comuni di Ca d'Andrea, Cappella dè Picinardi, Cremona, Derovere, Drizzona, Gadesco Pieve Delmona, Malgnino, Piadena, Pieve San Giacomo, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainero, Tornata, Torre dei Picinardi, Vescovato, Voltido (Cremona), Mantova, Acquanegra sul Chiese, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Castellucchio, Curtatone, Marcaria, Virgilio (Mantova), al Ente parco del Mincio ed alla regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A12219

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Repen» sospensione iniettabile.

Provvedimento n. 168 del 7 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «REPEN» sospensione iniettabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 101775017 - Flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 101775029 - Flacone da 250 ml;

Titolare A.I.C: Fatro S.P.A. con sede in Via Emilia, 285 – 40064 - Ozzano Emilia (Bologna) codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) - Modifica tempo di attesa per il latte della specie bovina (aumento) e sostituzione altra specie di destinazione.

Le specie di destinazione e i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Specie di destinazione: bovini, equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, suini, ovini, caprini, cani e gatti.

Tempi di attesa.

Carne e visceri:

Bovini, suini, ovini, caprini: 74 giorni

Equini: non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano

Latte:

Bovini: 108 ore (9 mungiture);

Ovini, caprini: 162 ore.

Uso non consentito in equidi che producono latte destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12419

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Loxicom».

Provvedimento n. 167 del 30 agosto 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Norbrook Laboratories LTD - UK.

Rappresentante Italia : Vétoquinol Italia S.r.l.

Specialità medicinale : LOXICOM.

Confezioni autorizzate:	**NIN**	**N. procedura**
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI FLACONE IN VETRO 30 ML	104059100	EU/2/08/090/010
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI FLACONE IN VETRO 50 ML	104059112	EU/2/08/090/011
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI FLACONE IN VETRO 100 ML	104059124	EU/2/08/090/012
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI FLACONE IN VETRO 250 ML	104059136	EU/2/08/090/013
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 6 FLACONI IN VETRO 250 ML	104059148	EU/2/08/090/014
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONI IN VETRO 30 ML	104059151	EU/2/08/090/015
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONI IN VETRO 50 ML	104059163	EU/2/08/090/016
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONI IN VETRO 100 ML	104059175	EU/2/08/090/017
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI CAVALLI 12 FLACONI IN VETRO 250 ML	104059187	EU/2/08/090/018

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea del 13 luglio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A12420

Comunicato relativo al provvedimento n. 129 del 21 giugno 2011 di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastrorange».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italianan. 181 del 5 maggio 2011, concernente il medicinale per uso veterinario MASTORANGE endomammaria asciutta TITOLARE A.I.C: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via della Libertà, 1,

laddove è scritto:

Specialità medicinale per uso veterinario MASTRORANGE endomammaria asciutta;

leggasi:

Specialità medicinale per uso veterinario MASTORANGE endomammaria asciutta.

11A12421

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Natura Polvere».

Estratto decreto n. 93 del 26 agosto 2011

È revocata, su rinuncia della ditta Francodex S.A. 1ère Avenue 2065 M LID - 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

NATURA POLVERE - Flacone in PE 150 g - A.I.C. n. 103148019

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12422

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Zuprevo».

Provvedimento n. 166 del 30 agosto 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C. : INTERVET INTERNATIONAL B.V. - NEDERLAND
Rappresentante in Italia : Intervet Italia srl

Specialità medicinale : ZUPREVO

Confezioni autorizzate:	N.I.N.	NR PROCEDURA EUROPEA
40 MG/ML - FLACONE DA 20 ML PER SUINI	104280019	EU/2/11/124/001
40 MG/ML - FLACONE DA 50 ML PER SUINI	104280021	EU/2/11/124/002
40 MG/ML - FLACONE DA 100 ML PER SUINI	104280033	EU/2/11/124/003
40 MG/ML - FLACONE DA 250 ML PER SUINI	104280045	EU/2/11/124/004
180 MG/ML - FLACONE DA 20 ML PER BOVINI	104280058	EU/2/11/124/005
180 MG/ML - FLACONE DA 50 ML PER BOVINI	104280060	EU/2/11/124/006
180 MG/ML - FLACONE DA 100 ML PER BOVINI	104280072	EU/2/11/124/007
180 MG/ML - FLACONE DA 250 ML PER BOVINI	104280084	EU/2/11/124/008

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 06 maggio 2011 C(2011)3243 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.
Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A12423

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio, su rinuncia, dei medicinali per uso veterinario «Repelt Natura gocce antiparassitarie lunga durata per gatti» e «Repelt Natura gocce antiparassitarie lunga durata per cani».

Estratto decreto n. 92 del 26 agosto 2011

Con decreto n. 92 del 26 agosto 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Alfamed S.A.S. 13ÈME RUE LID - BP 560 - 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

REPELT Natura gocce antiparassitarie lunga durata per gatti - una pipetta da 0,6 ml - A.I.C. n. 103812018;

REPELT Natura gocce antiparassitarie lunga durata per cani - una pipetta da 1,5 ml - A.I.C. n. 103817019.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12424

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, su rinuncia, del medicinale per uso veterinario «Voren Retard».

Estratto decreto n. 94 del 26 agosto 2011

Con decreto n. 94 del 26 agosto 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer ingelheim Vetmedica GMBH Ingelheim AM Rhein - 00000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

VOREN RETARD - Flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 100207012.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12425

Attribuzione e conferma di nuovi numeri di A.I.C. di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ad uso veterinario «Top Drop».

Provvedimento n. 163 del 26 agosto 2011

Oggetto:
Specialità medicinale ad uso veterinario TOP DROP
Titolare A.I.C. : BAYER s.p.a
Alle sotto indicate confezioni del medicinale per uso veterinario TOP DROP vengono ora attribuiti i nuovi numeri A.I.C. autorizzazione immissione commercio, a fianco di ciascuno indicati, in sostituzione dei precedenti a loro tempo rilasciati:

CONFEZIONE	AIC
40 mg GATTI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 2 TUBETTI DA 0,4 ML	103574012
40 mg GATTI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 3 TUBETTI DA 0,4 ML	103574024
40 mg GATTI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 4 TUBETTI DA 0,4 ML	103574036
40 mg GATTI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 6 TUBETTI DA 0,4 ML	103574048
80 mg GATTI GRANDI BLISTER CONTENENTE 2 TUBETTI DA 0,8 ML	103574051
80 mg GATTI GRANDI BLISTER CONTENENTE 3 TUBETTI DA 0,8 ML	103574063
80 mg GATTI GRANDIBLISTER CONTENENTE 4 TUBETTI DA 0,8 ML	103574075
80 mg BLISTER CONTENENTE 6 TUBETTI DA 0,8 ML	103574087
40 mg CANI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 2 TUBETTI DA 0,4 ML	103574099
40 mg CANI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 3 TUBETTI DA 0,4 ML	103574101
40 MG CANI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 4 TUBETTI DA 0,4 ML	103574113
40 MG CANI PICCOLI BLISTER CONTENENTE 6 TUBETTI DA 0,4 ML	103574125
100 MG CANI MEDI BLISTER CONTENENTE 2 TUBETTI DA 1,0 ML	103574137
100 MG CANI MEDI BLISTER CONTENENTE 3 TUBETTI DA 1,0 ML	103574149

100 MG CANI MEDI BLISTER CONTENENTE 4 TUBETTI DA 1,0 ML	103574152
100 MG CANI MEDI BLISTER CONTENENTE 6 TUBETTI DA 1,0 ML	103574164
250 MG CANI GRANDI BLISTER CONTENENTE 2 TUBETTI DA 2,5 ML	103574176
250 MG CANI GRANDI BLISTER CONTENENTE 3 TUBETTI DA 2,5 ML	103574188
250 MG CANI GRANDI BLISTER CONTENENTE 4 TUBETTI DA 2,5 ML	103574190
250 MG CANI GRANDI BLISTER CONTENENTE 6 TUBETTI DA 2,5 ML	103574202
400 MG CANI EXTRA LARGE BLISTER CONTENENTE 2 TUBETTI DA 4,0 ML	103574214
400 MG CANI EXTRA LARGE BLISTER CONTENENTE 3 TUBETTI DA 4,0 ML	103574226
400 MG CANI EXTRA LARGE BLISTER CONTENENTE 4 TUBETTI DA 4,0 ML	103574238
400 MG CANI EXTRA LARGE BLISTER CONTENENTE 6 TUBETTI DA 4,0 ML	103574240

La Società titolare dell'A.I.C. è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.
Il regime di dispensazione delle confezioni rimane quello in precedenza attribuito.
I lotti già prodotti con i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha valenza immediata.

11A12426

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Bando di partecipazione alla procedura di attribuzione del «Premio amico della famiglia 2010».

Con decreto dirigenziale del capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 19 settembre 2011 è stato approvato il bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2010», istituito con decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia del 20 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2011, registro n. 16, foglio n. 91.

Le domande di partecipazione dovranno essere spedite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente comunicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Sulla busta chiusa contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Premio amico della famiglia 2010».

Tutta la documentazione relativa al «Premio amico della famiglia 2010» è disponibile nel sito: http://www.politichefamiglia.it.

11A12453

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-225) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.